

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: RECUPERO PUNTI PATENTE CANTIERI: LE LINEE GUIDA DELL'INL 2026

Prosegue il percorso di attuazione del sistema della patente a crediti nei cantieri, introdotto per rafforzare la prevenzione degli infortuni e il contrasto al lavoro irregolare. In questa scheda riepiloghiamo le linee guida pubblicate il 24 giugno dall'INL.

RECUPERO PUNTI PATENTE CANTIERI: LE LINEE GUIDA DELL'INL 2026	
PREMESSA	Il sistema della patente a crediti riguarda imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili in edilizia e prevede un punteggio iniziale che può essere ridotto in caso di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La perdita di crediti può impedire l'operatività dell'impresa qualora il punteggio scenda sotto determinate soglie. Il nuovo provvedimento interviene per definire la struttura delle Commissioni competenti, le modalità di richiesta di recupero dei crediti e gli adempimenti necessari per ripristinare la capacità operativa dell'impresa o del lavoratore autonomo che operano nei cantieri edili. Le disposizioni sono contenute nel decreto direttoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro n. 24 del 6 marzo 2026. Con la circolare 12 del 10 aprile 2026 INAIL ha recepito le disposizioni. Con la nota 4634/2026 del 24 giugno, l'Ispettorato nazionale del lavoro ha definito le linee guida operative per il funzionamento delle Commissioni territoriali e le regole per la presentazione delle domande, i percorsi formativi e gli investimenti in materia di salute e sicurezza necessari per il recupero crediti.
MODALITÀ DI RECUPERO CREDITI	L'art. 7, comma 1, del D.M. n. 132/2024 stabilisce che "il recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'INL e dell'INAIL, tenuto conto dell'adempimento dell'obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all'allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall'articolo 5, comma 4, lett. a)".

	Pertanto, al fine del suddetto recupero crediti, gli elementi che le Commissioni devono considerare sono: ♦ formazione in materia di salute e sicurezza; e/o ♦ investimenti in materia di salute e sicurezza.												
FORMAZIONE	La formazione necessaria per il recupero crediti deve essere ulteriore rispetto a quella prevista dal D.Lgs. n. 81/2008. Inoltre, la formazione non può essere ritenuta valida ai fini dell'aggiornamento della formazione prevista dal D.Lgs. n. 81/2008. I percorsi formativi validi ai fini del riconoscimento dei crediti devono rispettare i seguenti criteri: <table> <tr> <td>SOGGETTI FORMATORI</td><td>sono i soggetti individuati nell'Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025, ad esclusione del datore di lavoro, nelle more dell'adozione dell'Accordo Stato Regioni previsto dalla L. n. 198/2025</td></tr> <tr> <td>MODALITÀ DI EROGAZIONE</td><td>i corsi possono essere erogati in presenza e/o anche in videoconferenza sincrona, laddove la Commissione non ritenga quest'ultima modalità incompatibile rispetto agli scopi formativi, nel rispetto delle indicazioni presenti nell'Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025;</td></tr> <tr> <td>PARTECIPANTI</td><td>per i corsi in presenza e in videoconferenza sincrona il numero massimo di partecipanti è pari a 30</td></tr> <tr> <td>CONTENUTI MINIMI</td><td>il corso di formazione deve essere in linea con le violazioni che hanno portato la decurtazione dei crediti; pertanto, la Commissione, anche su proposta dell'istante, né indicherà i contenuti</td></tr> <tr> <td>DOCENTI</td><td>i docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.L. 6 marzo 2013; il datore di lavoro non può essere docente formatore</td></tr> <tr> <td>ATTESTATO</td><td> soggetto formatore rilascia un attestato unico per ciascun corso che contenga i seguenti elementi: ♦ denominazione del soggetto formatore; ♦ dati anagrafici del partecipante al corso (nome, cognome, codice fiscale); ♦ tipologia di corso e durata; ♦ indicazione "valido ai fini del recupero crediti" ♦ modalità di erogazione del corso; ♦ firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati, preferibilmente in formato digitale; </td></tr> </table>	SOGGETTI FORMATORI	sono i soggetti individuati nell'Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025, ad esclusione del datore di lavoro , nelle more dell'adozione dell'Accordo Stato Regioni previsto dalla L. n. 198/2025	MODALITÀ DI EROGAZIONE	i corsi possono essere erogati in presenza e/o anche in videoconferenza sincrona , laddove la Commissione non ritenga quest'ultima modalità incompatibile rispetto agli scopi formativi, nel rispetto delle indicazioni presenti nell'Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025;	PARTECIPANTI	per i corsi in presenza e in videoconferenza sincrona il numero massimo di partecipanti è pari a 30	CONTENUTI MINIMI	il corso di formazione deve essere in linea con le violazioni che hanno portato la decurtazione dei crediti; pertanto, la Commissione, anche su proposta dell'istante, né indicherà i contenuti	DOCENTI	i docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.L. 6 marzo 2013; il datore di lavoro non può essere docente formatore	ATTESTATO	soggetto formatore rilascia un attestato unico per ciascun corso che contenga i seguenti elementi: ♦ denominazione del soggetto formatore; ♦ dati anagrafici del partecipante al corso (nome, cognome, codice fiscale); ♦ tipologia di corso e durata; ♦ indicazione "valido ai fini del recupero crediti" ♦ modalità di erogazione del corso; ♦ firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati, preferibilmente in formato digitale;
SOGGETTI FORMATORI	sono i soggetti individuati nell'Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025, ad esclusione del datore di lavoro , nelle more dell'adozione dell'Accordo Stato Regioni previsto dalla L. n. 198/2025												
MODALITÀ DI EROGAZIONE	i corsi possono essere erogati in presenza e/o anche in videoconferenza sincrona , laddove la Commissione non ritenga quest'ultima modalità incompatibile rispetto agli scopi formativi, nel rispetto delle indicazioni presenti nell'Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025;												
PARTECIPANTI	per i corsi in presenza e in videoconferenza sincrona il numero massimo di partecipanti è pari a 30												
CONTENUTI MINIMI	il corso di formazione deve essere in linea con le violazioni che hanno portato la decurtazione dei crediti; pertanto, la Commissione, anche su proposta dell'istante, né indicherà i contenuti												
DOCENTI	i docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.L. 6 marzo 2013; il datore di lavoro non può essere docente formatore												
ATTESTATO	soggetto formatore rilascia un attestato unico per ciascun corso che contenga i seguenti elementi: ♦ denominazione del soggetto formatore; ♦ dati anagrafici del partecipante al corso (nome, cognome, codice fiscale); ♦ tipologia di corso e durata; ♦ indicazione "valido ai fini del recupero crediti" ♦ modalità di erogazione del corso; ♦ firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati, preferibilmente in formato digitale;												

	♦ data e luogo.		
	I crediti saranno riconosciuti nel rispetto dei seguenti criteri: ♦ test di verifica: per attribuire i crediti, il corso deve concludersi con un test di apprendimento che deve essere superato con almeno il 70% di risposte corrette; ♦ frequenza minima: i crediti vengono attribuiti solo se il discente ha frequentato almeno il 90% delle ore previste dal programma. La durata del corso di formazione deve tener conto della gravità delle violazioni e della diversa tipologia delle stesse. In particolare, il corso di formazione dovrà avere una durata minima pari a: (30-crediti rimanenti) * un moltiplicatore compreso fra 0,8 e 1,5. Il moltiplicatore è individuato tenendo conto della gravità delle violazioni e della concorrenza di violazioni di diversa specie. Per quanto concerne il numero dei crediti da attribuire: corrispondenza crediti/ora: 0.25/1 (per ogni ora di formazione si riconoscono 0.25 crediti) con arrotondamento al numero intero per difetto (7 ore = 1,75 crediti arrotondati per difetto a 1 credito). Poiché i crediti possono essere recuperati progressivamente, l'impresa o il lavoratore autonomo ha facoltà di presentare un piano formativo suddiviso in moduli. Su richiesta dell'impresa e del lavoratore autonomo la Commissione si riunisce ai fini del riconoscimento dei crediti maturati in ragione della formazione effettuata e dei moduli formativi conclusi.		
INVESTIMENTI	Gli investimenti devono essere sostenibili, sia finanziariamente che organizzativamente, e coerenti con la struttura e le dimensioni dell'impresa, specialmente per i lavoratori autonomi. La Commissione valuta l'investimento in base alle risorse economiche, alla capacità di ridurre infortuni e malattie professionali e alle tipologie di violazioni riscontrate. Per il recupero dei crediti, è essenziale che gli investimenti siano mirati a migliorare concretamente gli standard di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Di seguito, si riporta a titolo di esempio la tipologia di investimenti utili ai fini del recupero dei crediti: <table> <tr> <td>Sistemi di rilevamento ambientale</td><td> ♦ Sensori per radiazioni, rumore, temperatura, gas (ad es. tossici, ossigeno); ♦ Monitoraggio in tempo reale delle condizioni di esposizione. </td></tr> </table>	Sistemi di rilevamento ambientale	♦ Sensori per radiazioni, rumore, temperatura, gas (ad es. tossici, ossigeno); ♦ Monitoraggio in tempo reale delle condizioni di esposizione.
Sistemi di rilevamento ambientale	♦ Sensori per radiazioni, rumore, temperatura, gas (ad es. tossici, ossigeno); ♦ Monitoraggio in tempo reale delle condizioni di esposizione.		

	Dispositivi di protezione individuale (DPI) o abbigliamento da lavoro intelligenti	◆ Dispositivi di protezione o abbigliamento da lavoro con elettronica o sensori integrati (ad es. rilevatori di contaminazione, di prossimità, inerziali, tessuti intelligenti); ◆ è necessario dare evidenza che i DPI non siano solo acquistati ma anche utilizzati dai lavoratori; ◆ pertanto, l'utilizzo sarà verificato attraverso l'evidenza della formazione e dell'eventuale addestramento di cui all'art. 77, comma 4, lett. h), e comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008								
	Tecnologie per la sorveglianza sanitaria	◆ Cartelle cliniche elettroniche; ◆ Sistemi di tracciamento per esposizione a sostanze pericolose								
	Robotica e automazione	◆ Sistemi robotici per operazioni pericolose (es. saldatura, movimentazione materiali tossici); ◆ Droni in attività o contesti ad alto rischio (ad es. per monitoraggi, ispezioni, campionamenti).								
	Metodologie didattiche e di assistenza, caratterizzate da tecnologie immersive	◆ Adozione di sistemi con realtà virtuale, aumentata o mista (ad es. per simulazioni di emergenza, formazione, assistenza da remoto)								
	Gli investimenti effettuati anche grazie al contributo pubblico sono ritenuti validi. Il recupero dei crediti può essere inoltre pianificato in modo graduale, sulla base dei risultati conseguiti e mediante una programmazione accurata degli stati di avanzamento degli investimenti.									
ISTRUTTORIA	L'impresa o il lavoratore autonomo deve inviare la richiesta di recupero crediti tramite apposita modulistica, illustrando la proposta in relazione ai crediti decurtati (ad esempio formazione, investimenti, tempi). È possibile richiedere un confronto con la Commissione. L'istanza deve essere trasmessa in modalità telematica alla PEC dell'Ufficio territoriale dell'Ispettorato del lavoro dove ha sede la Commissione, anche per il tramite dell'associazione di rappresentanza. L'attribuzione dei crediti può avvenire tenendo conto di quanto rappresentato nella seguente tabella: <table><tr><th>Tipologia investimento</th><th>Crediti</th></tr><tr><td>per investimenti compresi fra 5.000,00 e 25.000,00 euro</td><td>1</td></tr><tr><td>per investimenti compresi fra 25.000,01 e 50.000,00 euro</td><td>3</td></tr><tr><td>per investimenti compresi superiori a 50.000,00</td><td>6</td></tr></table>		Tipologia investimento	Crediti	per investimenti compresi fra 5.000,00 e 25.000,00 euro	1	per investimenti compresi fra 25.000,01 e 50.000,00 euro	3	per investimenti compresi superiori a 50.000,00	6
Tipologia investimento	Crediti									
per investimenti compresi fra 5.000,00 e 25.000,00 euro	1									
per investimenti compresi fra 25.000,01 e 50.000,00 euro	3									
per investimenti compresi superiori a 50.000,00	6									

--	--

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti

